



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini

N. 1799/2024 Sent.

N. 1188/2022 R.G.

N. 5740/2020 N.R.

in composizione monocratica

in persona del:



ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel processo penale

Comunicata al P.G.

6 DIC 2024

Est.Es.

Scheda

c o n t r o

[redacted], C.F. [redacted], nat [redacted] a

[redacted] residente in [redacted], ove ha dichiarato domicilio ai Mod. 3/ S.G.

sensi dell'art. 161 c.p.p. (v. *verbale di identificazione del 01/10/2020*), difeso di fiducia dall'avv. Paolo Ghiselli del foro di Rimini (v. *atto di nomina depositato il 26/11/2020*);

libero – presente

S E N T E N Z A

IMPUTATO

in data **21/11/2024**

della contravvenzione prevista e punita dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per aver condotto l'autovettura OPEL Corsa, targata [redacted] (di sua proprietà) in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche con tasso alcolico, accertato tramite analisi ematiche di laboratorio, risultato pari a 2,44 g/l.

depositata il 06/12/2024
L'Assistente Giudiziario
Dr. Marianna Mucci
Marianna Mucci

Con l'aggravante di aver commesso il fatto provocando un sinistro stradale; in particolare, dopo aver perso il controllo del veicolo, urtava contro il cordolo dello spartitraffico; creava così pericolo ed intralcio alla circolazione.
In Rimini, il 25.08.2020.

AF

Con l'intervento del pubblico ministero dott.ssa [REDACTED] e dell'avv. Paolo Ghiselli, che hanno concluso come segue:

il pubblico ministero: assoluzione *ex art.* 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste;

il difensore: si associa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 22/07/2022 il pubblico ministero presso questo Tribunale citava a giudizio l'imputato per il reato sopra indicato.

Alla prima udienza, tenutasi il successivo 07/11, aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti, il giudice rinviava al 30/05/2023, quando, mutata la persona del giudice, le parti concordavano l'acquisizione di tutti gli atti di indagine e documenti presenti nel fascicolo del pubblico ministero e il giudice rinviava per l'esame dell'imputato e la discussione al 19/09 seguente.

In quella data e alle successive udienze del 27/02 e 28/05/2024, l'assenza del giudice titolare comportava altrettanti rinvii, mentre a quella del successivo 11/07, mutata per l'ultima volta la persona del giudice, l'adesione del difensore a un'astensione di categoria comportava un rinvio al 21/11 seguente.

In quella data le parti rinunciavano all'esame dell'imputato e, all'esito della discussione, il giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

2. Risulta chiaramente dagli atti di cui le parti hanno concordato l'acquisizione che la mattina del 25/08/2020 l'imputato, alla guida della



propria automobile, urtava contro lo spartitraffico presente all'uscita della rotatoria di via della Fiera – via Simonini, a Rimini, riportando lesioni per cui veniva trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Rimini, dove su richiesta della polizia giudiziaria veniva sottoposto a prelievo ematico per la verifica del tasso alcolemico, che dalle conseguenti analisi risultava pari a 2,44 g/l.

Era dovuto all'imputato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., poiché le analisi, e nella specie anche il prelievo a monte, erano state richieste dalla polizia giudiziaria (*ex plurimis* Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Rv. 278676-02: *“In tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell'analisi”*).

La difesa ha eccepito fin dalla prima udienza l'omissione dell'avviso, e in effetti non risulta da alcun atto che questo sia stato fornito, né che l'imputato, pur presentando sintomi di abuso alcolico, riportati nella scheda di pronto soccorso agli atti (alitosi alcolica, eloquio rallentato, difficoltà di equilibrio), versasse in condizioni psicofisiche tali da impedirgli di comprendere l'avviso e, per ciò stesso, rendere questo superfluo a fronte dell'indifferibilità

dell'accertamento (*ex multis* Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 277881-01): la scheda stessa lo descrive “*vigile, collaborante, tranquillo*”.

La nullità a regime intermedio che ne consegue, tempestivamente eccepita (*ex plurimis* Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245-01), rende inutilizzabile l'esito delle analisi, in mancanza del quale, come di altri dati scientifici, i sintomi di abuso alcolico documentati non consentono di ritenere provato il superamento della soglia alcolemica stabilita da alcuna delle lettere a), b) e c) dell'art. 186 comma 2 d.lgs. n. 285/1992, e comunque di quelle previste dalle ultime due, che configurano le sole fattispecie penalmente rilevanti: l'imputato deve perciò essere assolto per insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., in conformità alla concorde richiesta delle parti.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Quindici giorni per la motivazione.

Rimini, 21/11/2024.

Il giudice

[REDACTED]